



CITTÀ DI TORINO

MOZIONE N. 41

Approvata dal Consiglio Comunale in data 21 maggio 2012

OGGETTO: IMU COME PRIMA CASA PER ANZIANI E DISABILI DIMORANTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI (RSA, COMUNITA' ...).

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO

- che l'ex articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 2011, cosiddetto "Decreto salva Italia", introduce l'Imposta Municipale Unica (IMU), sulle abitazioni imponendo l'aliquota più bassa su quella principale e sulle abitazioni assimilate e, quella più alta, alle altre abitazioni;
- il comma 2 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, infatti, definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- ciò comporta che, anziani auto e non autosufficienti e diversamente abili che dimorino in via permanente in una struttura residenziale, qualora possiedano una casa, debbano pagare su tale proprietà l'IMU come seconda e non come prima abitazione;
- in Commissione Finanza è stato approvato un emendamento al Decreto Legge che permette ai Comuni di "considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto ad anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente";
- l'agevolazione potrà essere assegnata a condizione che la casa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia;

CONSIDERATO

- profondamente ingiusto tassare le abitazioni di anziani e disabili dimoranti in strutture residenziali poiché la casa di proprietà non porta un reddito e l'aver lasciato la prima abitazione nasce da una condizione di salute;
- che la pensione, l'indennità di accompagnamento o la pensione d'invalidità basta appena a sostenere i costi di ricovero, alimentazione e cura di un anziano che oggi, in moltissimi

casi, non può permettersi costi o tasse aggiuntive;

VALUTATO

- il principio costituzionale di cui all'articolo 53 che sancisce che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva secondo il criterio della progressività;
- ancor più iniquo è non considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta a considerare, nell'applicazione dell'aliquota IMU, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto ad anziani o disabili che acquisiscono la residenza o la dimora in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.
